

REGOLAMENTO AUTOMOBILE CLUB TORINO

ART.1

(Ambito di applicazione e finalità)

Il presente regolamento reca disposizioni per l'adeguamento dell'organizzazione dell'Automobile Club Torino (di seguito denominato AC) ai principi dell'art. 4 e del Titolo II, Capo II, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto.

ART.2

(Centri di responsabilità)

Il Direttore, ai sensi dell'art.14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Con proprio provvedimento, il Direttore può costituire, nell'ambito della dotazione organica, come centri di responsabilità le unità organizzative dell'AC di livello dirigenziale, preposte alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie.

Il Direttore può altresì individuare, nell'ambito della dotazione organica, le unità organizzative dell'AC di livello non dirigenziale, alle quali può essere attribuita la gestione delle risorse umane e/o strumentali in relazione a specifici settori di attività.

Lo stesso Direttore adotta le misure necessarie ai fini dell'attuazione del sistema di contabilità economica per centri di costo, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 1997, n° 279, ed in coerenza con i principi di controllo gestionale cui l'AC si conforma.

ART.3

(Accesso alla qualifica di dirigente)

L'accesso alla qualifica di Dirigente dell'AC avviene secondo le procedure e le modalità stabilite dalla vigente normativa e dai contratti collettivi per l'area dirigenziale.

ART.4

(Conferimento degli incarichi dirigenziali)

Gli incarichi dirigenziali dell'Ente sono conferiti a tempo determinato. Gli stessi incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo.

Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Direttore.

I Dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici svolgono, su incarico del Direttore, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

Alla formalizzazione degli incarichi si provvede, in caso di prima assunzione, con contratto sottoscritto dal dirigente cui è conferito l'incarico di direzione dell'ufficio di livello dirigenziale non generale e, per l'Amministrazione, dal Direttore.

Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ente; gli stessi incarichi possono essere conferiti, con contratto a tempo determinato, in via eccezionale ed in assenza di adeguate professionalità interne, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali previste dall'art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165. In quest'ultimo caso, l'incarico è conferito con provvedimento del Consiglio Direttivo su proposta del Direttore; il relativo contratto è sottoscritto dall'interessato e, per l'Amministrazione, dal Direttore stesso.

ART.5 (Attribuzioni degli Organi)

Gli Organi dell'AC sono titolari delle funzioni di indirizzo amministrativo e controllo sulla gestione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Regolamento interno della Federazione e dal Regolamento di organizzazione dell'A.C.I. Ad essi spettano, in particolare:

- le funzioni loro attribuite dallo Statuto dell'ACI;
- l'approvazione dei piani e programmi di attività dell'AC, annuali o pluriennali, con individuazione degli obiettivi, priorità ed indirizzi generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché l'individuazione ed assegnazione al Direttore delle risorse umane e materiali e, attraverso il bilancio, delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità.

Sono tra l'altro riservate agli Organi dell'AC, secondo le rispettive attribuzioni, le determinazioni in materia di:

- dotazione organica dell'Ente;
- reclutamento del personale e relativi bandi di concorso;
- accordi e convenzioni di interesse generale riguardanti l'AC che comportino piani di finanziamento non previsti nel bilancio preventivo;
- adesione ad Istituzioni, Organismi ed Enti e nomine e designazioni di rappresentanti dell'AC e relative quote di associazione;
- rilascio di fidejussioni, ipoteche e di altre garanzie comunque denominate;
- partecipazioni finanziarie dell'AC;
- acquisto, vendita e permuta di immobili;
- destinazione ed erogazione di contributi per attività sportiva, su proposta del Direttore;
- contenzioso giudiziale ed extra giudiziale riguardante l'Ente, nelle materie riservate agli Organi stessi.

ART.6 (Funzioni del Direttore)

Il Direttore dell'AC esercita i compiti ed i poteri previsti dalla legge, dal contratto di categoria, dal Regolamento interno della Federazione e dal Regolamento di Organizzazione dell'ACI. In particolare:

- a) assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa nonché la puntuale attuazione dei programmi ed il perseguimento degli obiettivi dell'AC, secondo quanto previsto dall'art.14 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI;
- b) adotta gli atti relativi all'organizzazione dell'Ente, fissando le linee generali di organizzazione degli uffici;
- c) sottopone al Consiglio Direttivo, entro il mese di settembre di ogni anno, le proposte concernenti i programmi ed i piani di attività dell'AC e le relative previsioni di entrata e di spesa, ai fini della predisposizione del piano generale delle attività dell'AC e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- d) definisce i budget di gestione dei centri di responsabilità, sulla base del bilancio di previsione approvato dal Consiglio Direttivo;
- e) rilascia autorizzazioni e adotta atti e provvedimenti, inclusi quelli di esecuzione delle determinazioni degli Organi; adotta altresì ogni atto relativo alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate con facoltà di delega nei confronti dei titolari dei centri di responsabilità;
- f) assume provvedimenti di variazione ai budget di gestione dei centri di responsabilità che non comportino variazioni al bilancio di previsione e adotta i provvedimenti per l'utilizzo del fondo di riserva;
- g) definisce gli obiettivi che i preposti ai centri di responsabilità devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, economico-finanziarie e strumentali attraverso il budget di gestione;
- h) formula al Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, in relazione all'andamento delle attività e dei programmi o a fronte di nuovi progetti definiti dagli Organi, proposte di variazione al bilancio di previsione;
- i) provvede alla sottoscrizione degli atti di accertamento delle entrate, di impegno e di liquidazione delle spese non delegate ai titolari dei centri di responsabilità;
- j) coordina l'attività dei titolari dei centri di responsabilità e verifica il conseguimento degli obiettivi;
- k) in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti da parte dei titolari dei centri di responsabilità può fissare un termine perentorio entro il quale gli atti o i provvedimenti debbono essere adottati; qualora l'inerzia permanga, può provvedere all'adozione degli stessi atti o provvedimenti;
- l) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
- m) all'inizio di ogni anno presenta al Consiglio Direttivo, sulla base delle relazioni predisposte dai titolari dei centri di responsabilità, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sullo stato di avanzamento dei progetti ad esso assegnati;
- n) cura gli adempimenti previsti dall'art.11 del Regolamento Interno della Federazione e dall'art.17, comma 2, del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, al fine di consentire la verifica in ordine alla coerenza dei piani di attività dell'Ente rispetto agli indirizzi strategici della Federazione medesima;
- o) monitora, avvalendosi anche della struttura di supporto o dei soggetti deputati al controllo di gestione, l'andamento della gestione dell'Ente; a tal fine richiede chiarimenti, formula osservazioni, fornisce indicazioni e direttive e adotta provvedimenti di differimento delle spese, non obbligatorie o differibili, previste dai budget di gestione dei centri di responsabilità;
- p) promuove e resiste alle liti, è titolare della correlata rappresentanza processuale dell'Ente ed ha il potere di conciliare e transigere relativamente agli atti di cui alla precedente lett.e); negli altri casi, resta ferma la rappresentanza processuale del Presidente dell'Ente per quanto attiene alle competenze degli Organi dell'AC;

- q) svolge le attività inerenti la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro su delega del datore di lavoro.

ART.7

(Funzioni dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale)

I dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale dell'AC, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, esercitano i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore dell'AC sui programmi di attività relativi al proprio ufficio nonché sull'organizzazione e sulla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- b) curano l'attuazione dei programmi e dei piani di attività ad essi assegnati dal Direttore ed adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi;
- c) sottoscrivono gli atti di impegno e di liquidazione delle spese nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate con il budget di gestione;
- d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore;
- e) dirigono, coordinano e controllano le attività dell'ufficio che da essi dipende e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- f) assumono la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate ai propri uffici, con facoltà di delega nei confronti dei preposti alle unità organizzative, nelle ipotesi di cui al precedente art.2, comma 3;
- g) adottano ogni altro atto relativo alla gestione delle risorse economico-finanziarie ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nei limiti stabiliti dal budget di gestione ad essi assegnato dal Direttore;
- h) assicurano l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività dell'Ente nel perseguimento degli obiettivi di massima efficienza, efficacia ed economicità della gestione nonché del pieno soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;
- i) sottopongono al Direttore proposte di variazione al budget di gestione.

ART.8

(Trattamento economico dei dirigenti)

Le determinazioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di trattamento economico accessorio dei dirigenti, sono assunte, su proposta del Direttore, con provvedimento del Consiglio Direttivo che definisce la graduazione delle relative funzioni e responsabilità.

ART.9

(Sistema di controlli)

L'AC si conforma ai principi fissati in tema di controlli interni dal d. lgs. 30 luglio 1999 n° 286.

Con delibera del Presidente dell'Ente è istituito il Servizio di controllo interno dell'AC ,quale ufficio in staff agli Organi, che svolge la funzione di valutazione e controllo strategico di cui al predetto d. lgs. n° 286/99. La direzione del servizio di controllo interno può essere anche affidata ad un organo collegiale. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente ed esclusivamente agli Organi dell'AC, ai quali riferisce in via riservata sui

risultati delle analisi effettuate. In particolare, il Servizio redige almeno annualmente una relazione per gli stessi Organi sull'attività svolta, con l'eventuale indicazione di proposte per il miglioramento delle funzionalità dell'Ente.

Nello svolgimento delle sue funzioni e nella predetta relazione il Servizio non può esprimere valutazioni in merito alle scelte organizzative e gestionali compiute dal Direttore né può rivolgere direttive alla struttura di supporto o ai soggetti deputati al controllo di gestione. Il Servizio può comunque acquisire, in ogni momento, i risultati del controllo di gestione che ritiene utili o necessari per l'attività di valutazione e controllo strategico. Ai sensi degli artt. 13, commi 1 e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n° 241, le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle medesime attività di valutazione e controllo strategico poste in essere dal Servizio di controllo interno.

Sulla base dell'art. 10 comma 5 del citato d. lgs. n° 286/99, l'AC può istituire, mediante convenzione con altri Automobile Club, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dallo stesso d. lgs. n° 286/99 e, in particolare, per il Servizio di controllo interno e per il controllo di gestione.

ART.10 (Responsabilità dirigenziale)

Al Direttore dell'AC si applicano le disposizioni fissate in materia di responsabilità dirigenziale dall'art. 18 del vigente Regolamento di Organizzazione dell'ACI.

L'accertamento della responsabilità dei dirigenti dell'AC incaricati di uffici di livello dirigenziale non generale - nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla contrattazione collettiva - comporta, in relazione alla gravità degli addebiti, così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi, l'applicazione delle seguenti misure nei confronti del dirigente interessato:

- a) revoca dell'incarico con contestuale destinazione ad altro incarico di minore rilevanza;
- b) revoca dell'incarico con contestuale esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni;
- c) recesso del rapporto di lavoro.

La revoca è disposta dal Direttore. Il provvedimento di esclusione è adottato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, previa contestazione scritta degli addebiti da parte dello stesso Direttore e previa valutazione degli elementi a discarico rappresentati per iscritto dal dirigente interessato entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione. Il recesso dal rapporto di lavoro è disposto dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore, secondo le disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi.

I provvedimenti di esclusione e di recesso devono essere adottati su conforme parere di un Comitato di garanti.

Ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti, il Direttore trasmette i relativi atti al Comitato dei garanti, che entro trenta giorni rende il prescritto parere.